

## Ministero delle attività produttive - Risoluzione

**28/05/2004, n. 769422**

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 51.

Emanata dal Ministero delle attività produttive

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto di cui all'oggetto.

Al riguardo si fa presente che è stato reso obbligatorio il confezionamento dello zucchero destinato ai consumatori, anche nei casi in cui non viene operata la vendita, per ragioni igieniche.

Il fatto che la disposizione non sia contenuta nella direttiva non significa che non si poteva approfittare dell'occasione per risolvere aspetti connessi con la tutela del consumatore.

In ogni caso si ritengono pretestuosi i diversi significati attribuiti allo zucchero cosiddetto somministrato.

La disposizione in parola ha solo vietato l'uso delle zuccheriere col coperchio apribile, mentre rispondono alla definizione di preimballaggio le zuccheriere dosatrici, in quanto sono contenitori chiusi.

La stessa disposizione non ha reso obbligatorio solo l'uso delle bustine.

Il riferimento alle bustine è stato effettuato, infatti, solo allo scopo di determinarne la loro etichettatura, limitata alla sola denominazione di vendita.